FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus

CODICE ETICO

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura del Codice

1. Il Codice Etico (di seguito anche solo "Codice") approvato con deliberazione del Comitato Direttivo n. 152 del 18/06/2018, raccoglie i principi e le regole comportamentali e gli impegni in cui la Fondazione si riconosce per il perseguimento delle finalità di cui al successivo art. 2.
2. Il Codice traccia, altresì, la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione e nel suo ambito di attività.

Art. 2 - Contenuto e finalità

1. Il Codice ha l'obiettivo di dichiarare e diffondere i valori e le regole comportamentali cui la Fondazione intende far riferimento nell'esercizio delle proprie attività istituzionali come statutariamente e normativamente definite.
2. Il Codice si propone di improntare a correttezza, equità, integrità, lealtà e rigore professionale le operazioni, i comportamenti ed il modo di lavorare sia nei rapporti interni alla Fondazione, sia nei rapporti con i soggetti esterni (compresi gli enti fondatori e partecipanti) ponendo al centro dell'azione e delle iniziative dell'ente il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti oltre all'osservanza delle procedure interne.

Art. 3 – Destinatari

1. Sono destinatari del presente Codice:
    a) i componenti degli organi della Fondazione (Consiglio della Fondazione, Comitato Direttivo, Presidente, Revisore Unico/organo di controllo);
    b) gli operatori (Direttore, dipendenti e collaboratori) della Fondazione;
    c) i consulenti, i fornitori e chiunque svolga attività per la Fondazione o su incarico di quest'ultima senza rappresentanza.

Art. 4 - Obbligatorietà e valore contrattuale

1. I destinatari del Codice sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi e le regole. In particolare, l'osservanza del Codice è da considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Fondazione ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e del CCNL di riferimento (CCNL dei dipendenti dei Teatri).
2. La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti di collaborazione con terzi, nei confronti dei quali la Fondazione s'impegna a diffondere ogni connessa informativa.

3. I soggetti indicati *sub* a) e b) dell'art. 3 che violino le disposizioni del Codice sono passibili di sanzioni disciplinari ai sensi della normativa generale e del CCNL di riferimento.
4. Per i soggetti di cui alle lett. a), b), e c), i comportamenti contrari al presente Codice possono essere considerati inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

Art. 5 - Pubblicità e aggiornamenti del Codice

1. Copia del presente Codice è consegnata a tutti i soggetti di cui all'art 3.
2. Il Codice è inoltre pubblicato sul sito web istituzionale della Fondazione (www.toscanaspettacolo.it)
3. La Fondazione è impegnata a svolgere nei confronti degli operatori un percorso di aggiornamento e sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti il presente Codice.
4. In caso di modifica, integrazione, aggiornamento del Codice, è data tempestiva comunicazione e informativa ai soggetti destinatari.

Capo II - PRINCIPI ETICI GENERALI

Art. 6 - Correttezza e legalità

1. La Fondazione vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza e di lealtà nell'espletamento delle proprie funzioni anche ai fini del mantenimento e dell'accrescimento dell'immagine e del rapporto di fiducia instaurato con gli enti aderenti e gli enti sostenitori e con i terzi in genere.
2. La Fondazione riconosce come principio fondamentale del proprio agire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 7 - Integrità ed imparzialità

1. La Fondazione tiene comportamenti improntati all'integrità morale, alla trasparenza ed ai valori di onestà, correttezza e buona fede.

Art. 8 - Promozione della cultura e delle attività culturali

1. La Fondazione è impegnata a promuovere, favorire ed incrementare l'istruzione, la formazione, l'aggiornamento e l'orientamento di coloro che intendono dedicarsi o già si dedicano ad attività culturali connesse con lo spettacolo dal vivo e le arti performative in genere.

Art. 9 - Trasparenza e completezza dell'informazione

1. La comunicazione dei dati e delle informazioni rivolte a terzi, anche mediante la relativa pubblicazione sul sito web e sui social network ufficiali, è improntata ai principi della trasparenza, completezza e congruità.
2. La Fondazione, nel riconoscere ai mezzi di informazione un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento e divulgazione delle informazioni, gestisce i rapporti con i suoi interlocutori

ispirandosi al principio di trasparenza e si impegna a informare costantemente tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle proprie attività.

3. Tutti i soggetti destinatari del Codice devono astenersi dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna, nonché dall'utilizzare informazioni riservate per indebiti arricchimenti personali.

Art. 10 – Concorrenza

1. Nel rispetto delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, la Fondazione non incentiva o sottoscrive accordi volti a influenzare negativamente il regime di concorrenza e di pari opportunità nel settore dello spettacolo dal vivo in cui la stessa opera.
2. La Fondazione è impegnata a tutelare, ove esistenti, i propri diritti relativi alla proprietà intellettuale e a non violare i contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale altrui.

Art. 11 - Tutela della riservatezza e dei dati personali

1. La Fondazione presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali già previste dal D.Lgs. 196/2003 e oggi dal Regolamento UE 679/2016 e suoi atti attuativi.
2. In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente :
    - rivelare informazioni riservate a terzi, inclusi i dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione delle loro mansioni e, qualora non siano dipendenti, siano tenuti a tenerle riservate;
    - usare informazioni riservate per scopi diversi da quelli a cui sono destinate;
    - fare copie di documenti contenenti informazioni o rimuovere documenti o altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
    - occultare ovvero distruggere senza giusta causa documentazione contenente informazioni riservate.
3. Tutti i documenti interni, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà della Fondazione e devono essere restituiti alla stessa a richiesta o al termine del rapporto di lavoro, collaborazione, consulenza.
4. La documentazione che non risulti necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche interne e, qualora contenga dai personali, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE 679/2016 e suoi atti attuativi.

Art. 12 - Diligenza e responsabilità personale

1. La Fondazione, anche in base alle prescrizioni contenute nel Regolamento organizzativo interno ed alle eventuali ulteriori disposizioni riguardanti il funzionamento dei singoli uffici, cura che il personale adempia alle proprie mansioni con diligenza e nel rispetto del principio di responsabilità individuale.

Art. 13 - Pari opportunità - Divieto di discriminazioni

1. La Fondazione è impegnata a valorizzare i principi delle pari opportunità e, in tale ottica, condanna qualsiasi forma di discriminazione e abuso nello svolgimento delle proprie attività.
2. La Fondazione vigila affinché nessuno dei propri componenti operi discriminazioni nei confronti di soggetti con cui venga in relazione per ragioni d'ufficio che siano legate all'età, al sesso, alle origini etniche, alle convinzioni politiche e religiose, allo stato di salute, agli orientamenti sessuali, all'appartenenza ad associazioni politiche e sindacali o ad altro status protetto dalla legge salvo quanto espressamente stabilito dalle normative in vigore.
3. La Fondazione fa proprio il protocollo 4 giugno 2019 Federvivo-OO.SS. recante 'Norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro' e impronta la propria attività, ad ogni livello, all'osservanza assoluta di tutte le previsioni in grado di preservare equità e rispetto nei luoghi di lavoro e adotta e fa adottare ogni misura idonea a prevenire e contrastare comportamenti inappropriati, vessatori, ostili, discriminatori o di molestia di qualsiasi tipo.
   Tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro e/o di collaborazione con FTS si impegnano a tenere nei confronti delle persone che prenderanno parte e/o collaboreranno alle attività istituzionali così come alla ideazione e realizzazione degli spettacoli, eventi e/o iniziative di qualunque genere nei quali FTS ed i propri esponenti siano a qualunque titolo coinvolti, un comportamento idoneo ad evitare qualsiasi forma di discriminazione, molestia, bullismo di natura razziale, sessuale, religiosa, politica e di ogni altro genere.

Art. 14 - Principio gerarchico

1. La Fondazione si conforma al principio secondo cui ciascuno, in base al proprio livello di collocazione nello schema funzionale dell'ente, è valutato con criteri prevalentemente meritocratici.
2. Il soggetto che riveste funzioni di gestione e rappresentanza esercita l'indirizzo, il coordinamento e il controllo sull'attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o da esso coordinati.

Art. 15 – Professionalità

1. L'individuazione dei soggetti operanti all'interno della Fondazione, ovvero quelli ai quali l'ente affida l'espletamento di determinate funzioni, è improntata al rispetto dei criteri di competenza, professionalità ed esperienza.
2. La Fondazione, nei limiti delle risorse disponibili, è impegnata a curare la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.
3. La Fondazione imposta i rapporti con i collaboratori, consulenti e altri soggetti aventi rapporti negoziali con la Fondazione medesima esclusivamente sulla base di criteri di qualità, competenza, professionalità, correttezza e rispetto delle regole di una leale concorrenza.

Art. 16 - Tutela dell'ambiente

1. Nell’ambito delle proprie attività la Fondazione contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell'eco-sistema; gestisce le attività di competenza e adotta in tale ambito ogni idoneo strumento volto a evitare forme di danneggiamento e di compromissione dell’ambiente.

Capo III - CRITERI COMPORTAMENTALI

Art. 17 - Compagine sociale

1. La Fondazione vigila affinché gli enti fondatori ed aderenti ed i terzi in genere con cui la stessa intrattiene rapporti di natura istituzionale non si pongano in contrasto con gli interessi della stessa, perseguendo interessi propri, estranei e o contrari all’attività della Fondazione, ovvero adottando comportamenti che possano porsi in conflitto con la Fondazione medesima od operare in modo antitetico rispetto ad essa.
2. La Fondazione garantisce agli enti fondatori ed aderenti ed ai terzi in genere una tempestiva ed esaustiva informazione nonché trasparenza ed accessibilità ai dati ed alle comunicazioni inerenti le attività istituzionali nel rispetto e secondo le limitazioni dettate dalle disposizioni vigenti.

Art. 18 - Consiglio della Fondazione e Comitato Direttivo

1. Il Consiglio della Fondazione e il Comitato Direttivo svolgono le proprie funzioni secondo i principi dell'autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti della Fondazione, degli enti fondatori ed aderenti, dei creditori e dei terzi in genere con cui la Fondazione intrattenga rapporti istituzionali e contrattuali.
2. Gli amministratori ed i dirigenti, nel rispetto degli obblighi di legge e di statuto, sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano verificare conflitti di interesse e ad astenersi dal trarre vantaggio, anche indiretto, dallo svolgimento delle proprie funzioni.
3. L’amministratore o i dirigenti che in una determinata operazione rientrante nelle attività istituzionali della Fondazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Fondazione medesima, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
4. Il Comitato Direttivo assume l’impegno a far rispettare i principi enunciati nel presente Codice, promuovendone la condivisione e la diffusione, anche nei confronti dei terzi.

Art. 19 - Revisore Unico/Organo di controllo

1. Il Revisore Unico/organo di controllo in carica adempie alle funzioni statutariamente e normativamente previste con imparzialità, autonomia ed indipendenza.
2. È assicurato al Revisore Unico/organo di controllo il libero accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico.

Art. 20 - Assunzione del personale

1. In osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di instaurazione, svolgimento e cessazione dei rapporti di lavoro, la Fondazione è impegnata a rispettare al massimo grado i diritti dei lavoratori.

2. La Fondazione riserva a tutti i propri dipendenti le medesime opportunità, al fine di garantire un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.
3. L'assunzione del personale dipendente è operata assicurando il rispetto dei principi di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori ed il CCNL di riferimento.
4. La Fondazione si impegna in particolare, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia, a non instaurare direttamente o indirettamente alcun rapporto di lavoro con quanti, anche di cittadinanza non italiana, risultino sprovvisti delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla legislazione in materia.
5. Tale processo comprende la verifica della rispondenza tra il profilo dei vari candidati e le esigenze interne nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e dall'avviamento obbligatorio nei confronti del personale appartenente alle categorie protette ove ne sussistano i presupposti. Gli amministratori, i dipendenti, i dirigenti e collaboratori della Fondazione devono astenersi dall'accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro, beni e benefici o prestazioni di qualsiasi tipo che possano essere finalizzati a promuovere l'assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.
6. L'assunzione del personale avviene sulla base di regolare sottoscrizione del contratto di lavoro di volta in volta ritenuto applicabile, avuto riguardo alle funzioni di riferimento e indicante tutti gli elementi fondamentali a disciplinare il rapporto di lavoro stesso.
7. La Fondazione verifica che vengano rispettati gli obblighi legali ed etici del neoassunto nei confronti dell'eventuale precedente datore di lavoro.

Art. 21 - Gestione dei rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro che la Fondazione instaura sono informati ai principi di reciproco rispetto, ed equo trattamento. In tal senso la Fondazione contrasta ogni forma di favoritismo e discriminazione.
2. La gestione del rapporto e la scelta del tipo di contratto di lavoro si basa su un'attenta valutazione del profilo del soggetto tenendo in considerazione le richieste di quest'ultimo anche adottando, ove possibile, i modelli contrattuali flessibili consentiti dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni di coordinamento del personale che costituiscono espressione del potere gerarchico sono esercitate nel pieno rispetto dei diritti del personale, con obiettività ed equilibrio. Del pari, il personale è impegnato a prestare la massima collaborazione nell'osservare le disposizioni impartite dai soggetti apicali improntando il proprio operato alla massima diligenza e responsabilità nello svolgimento delle mansioni di competenza.
4. Il personale svolge le proprie funzioni nell'osservanza del vincolo di esclusività nei confronti della Fondazione non potendo assumere occupazioni alle dipendenze di terzi, ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate e non potendo comunque svolgere attività contrarie agli interessi dell'ente o incompatibile con i doveri di ufficio.

Art. 22 - Utilizzo del patrimonio

1. I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti, le dotazioni ed ogni altro bene materiale ed immateriale di proprietà della Fondazione sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate nell'ambito della regolamentazione interna; detti beni non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messi liberamente a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la massima diligenza.

2. Il patrimonio comprende i dati relativi al personale, il relativo schema funzionale, i dati finanziari e contabili ed ogni altra informazione relativa all'attività ed ai dipendenti della Fondazione.

Art. 23 - Divieto di accettazione di doni e/o altre utilità

1. Il personale e gli amministratori e dirigenti della Fondazione non sono autorizzati ad accettare da terzi, al fine di conseguire un'utilità per sé o per altri, alcuna forma di dono o compenso, prestazione o vantaggio di qualsiasi natura.

Art. 24 - Sicurezza sul lavoro

1. La Fondazione è impegnata nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
2. Effettua un monitoraggio periodico delle proprie strutture per garantire il massimo della sicurezza e della qualità delle proprie attività.
3. Gli amministratori, il personale, i dirigenti ed i collaboratori dell'ente assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del soggetto Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli enti preposti in materia.
4. Ove un componente della Fondazione riscontri eventuali anomalie o irregolarità inerenti la sicurezza sul lavoro, è tenuto a informarne tempestivamente il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
5. Ogni dipendente, amministratore o dirigente della Fondazione non deve porre gli altri dipendenti, amministratori o dirigenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
6. Tutti coloro che operano all'interno dei locali della Fondazione sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.

Capo IV - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.)

Art. 25 - Principi informatori

1. Nessun dipendente, amministratore, dirigente o collaboratore della Fondazione può dare, offrire o promettere denaro o altre utilità, quali ad esempio servizi, prestazioni o favori che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia, ovvero esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari, o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico sevizio o di loro parenti o conviventi, per indurre al compimento di qualsiasi atto non conforme o contrario ai doveri d'ufficio.
2. Ove risulti necessario o comunque opportuno farsi rappresentare da terzi nei rapporti con la P.A., la Fondazione cura di previamente verificare che tali soggetti non si trovino in situazioni atte a determinare potenziali conflitti di interesse.

Art. 26 - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica

1. In occasione dell'eventuale partecipazione a procedure di evidenza pubblica o in qualità di soggetto appaltante per la fornitura di beni e/o servizi, la Fondazione mantiene rapporti conformi alle prescrizioni del bando ed alla normativa in materia.
2. Non possono essere esercitate pressioni o altri comportamenti illegittimi da parte di coloro che operano in nome e per conto della Fondazione nella gestione dei rapporti con la P.A., o con i privati partecipanti alle gare d'appalto, volti ad indurre tali soggetti ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore della Fondazione in modo illecito e, comunque, contrario ai principi del presente Codice.

Art. 27 - Rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza

1. Nell'ambito dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, la Fondazione assicura la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche nonché, se dovuta e/o richiesta, assicura una completa informazione, produzione di dati e documentazioni nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e correttezza.

Art. 28 - Finanziamenti pubblici

1. Nell'ipotesi di partecipazione a procedure di evidenza pubblica aventi per oggetto finanziamenti e /o contributi erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di porre in essere qualsiasi artificio o raggiro per ottenere tali provvidenze ovvero per distrarne l'utilizzo vincolato.

Art. 29 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. La Fondazione nello svolgimento della propria attività collabora con l'Autorità giudiziaria, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di eventuali ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.
2. Nessuno dei dipendenti, amministratori, dirigenti o collaboratori della Fondazione può promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore di tali Autorità o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di valutazione o giudizio nell'interesse della Fondazione.
3. Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla legislazione vigente, non possono essere esercitate pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona eventualmente chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria che abbiano per oggetto l'attività della Fondazione, al fine di indurla a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. Nessuno dei destinatari del presente Codice deve aiutare chi nello svolgimento delle attività di competenza della Fondazione abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Capo V - RELAZIONI ESTERNE

Art. 30 - Principi generali

1. I rapporti con i terzi sono improntati ai principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela dei dati personali.

Art. 31 - Rapporti con fornitori e consulenti

1. La scelta dei fornitori è effettuata sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari del settore di volta in volta considerato, ove applicabili, e comunque secondo i criteri definiti con apposita deliberazione.
2. I prodotti e/o servizi acquisiti devono risultare conformi e giustificati da concrete esigenze interne, motivate ed illustrate per iscritto dai soggetti competenti ad assumere l'impegno di spesa nei limiti del budget disponibile.
3. Prima di procedere al pagamento delle prestazioni ricevute la Fondazione verifica la qualità, la congruità e tempestività della relativa prestazione e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.
4. La Fondazione, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che ispirano il presente Codice.
5. Nel caso in cui la Fondazione intenda avvalersi di prestazioni professionali da parte di dipendenti della Pubblica Amministrazione, la stessa avrà cura di rispettare la normativa vigente con particolare riferimento alla verifica del previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente datore di lavoro.

Art. 32 - Rapporti con le organizzazioni sindacali

1. La Fondazione, ove richiesto dalle disposizioni di legge o dal CCNL di riferimento o comunque ove ritenuto opportuno assicura il coinvolgimento o la consultazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative del settore dello spettacolo dal vivo.

Art. 33 - Accordi associativi

1. La Fondazione rifiuta qualsivoglia forma associativa o accordo associativo di tipo illegale finalizzati al compimento di reati o di condotte contrarie alla legge ed alle normative di settore.

Capo VI - GESTIONE DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE

Art. 34 - Gestione di documenti e sistemi informatici

1. Ferme restando le responsabilità e sanzioni previste dalla legislazione vigente tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni normative in vigore e le condizioni dei contratti di licenza sottoscritti dalla Fondazione e ad osservare le procedure interne vigenti in materia di gestione dei sistemi informatici vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.
2. Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
3. I dipendenti e collaboratori della Fondazione sono altresì tenuti:

- ad astenersi dall'accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema;
- ad astenersi dall'effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo;
- ad astenersi dal procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della Fondazione o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento;
- ad astenersi dall'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici così come a installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette;
- ad astenersi dal distribuire, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere i sistemi informatici o telematici, e le informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti;
- ad astenersi dall'utilizzare software privi della licenza d'uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul copyright e/o sul diritto d'autore.

Capo VII - TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 35 - Attività relative ad opere protette dalla normativa sul diritto d'autore

1. Ferme restando le responsabilità e sanzioni previste dalla legislazione vigente, gli operatori della Fondazione sono tenuti ad astenersi dal diffondere abusivamente con qualunque mezzo ovvero anche tramite reti telematiche o mediante connessioni di qualsiasi genere un'opera o parte di essa nell'ambito delle attività della Fondazione medesima, con particolare riferimento alle opere musicali, di prosa, di danza e letterarie.
2. Gli operatori della Fondazione sono tenuti altresì:
   - ad astenersi, quando effettuato a fini di profitto, dal riprodurre su supporti non contrassegnati SIAE, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione del diritto esclusivo di esecuzione o di autorizzazione dell'autore.
   - ad astenersi dall'estrarre, reimpiegare, distribuire la vendita o la concessione in locazione di una banca dati in violazione dei diritti del costitutore o dell'utente.
3. È altresì vietata l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri, supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.
4. È altresì vietata l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere letterarie, drammatiche scientifiche, didattiche, musicali o drammatico-musicali, anche multimediali, ovvero parti delle stesse anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
5. È altresì vietato vendere, distribuire, porre in commercio, o cedere a qualsiasi titolo, proiettare, trasmetter o far ascoltare in pubblico le opere di cui ai punti 2, 3 e 4.
6. Sono altresì vietate le attività previste al punto precedente quando hanno ad oggetto qualsiasi supporto audio o video privo o con contrassegno SIAE contraffatto o alterato, nei casi in cui l'apposizione del contrassegno sia prescritta a norma di legge.

7. È altresì vietata, in mancanza di accordo con il distributore, la trasmissione o la diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.
8. Nel caso di produzione o importazione di supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-*bis* della legge sul diritto d'autore, è fatto obbligo di comunicare alla SIAE nei termini previsti dalla legge i dati necessari all'univoco identificazione dei supporti medesimi

Capo VIII - GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 36 - Operazioni contabili e finanziarie

1. La Fondazione condanna e persegue ogni operazione di natura contabile o finanziaria che abbia fine o provenienza illecita. Allo scopo di contrastare quanto sopra è fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita; ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni che ostacolino l'identificazione della loro provenienza. È fatto altresì divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.
2. Devono essere attentamente vagliate, per quanto possibile ed ammesso dalla legislazione vigente, le informazioni sui partner contrattuali e sui fornitori, al fine di appurare il possesso dei requisiti di affidabilità, in particolare sul piano del rispetto della normativa in materia previdenziale nei confronti dei propri operatori, prima di instaurare rapporti contrattuali ovvero nel corso del rapporto medesimo.
3. Ferme restando le responsabilità e sanzioni previste dalla legislazione vigente è vietato, nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Fondazione, mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.
4. Chiunque, nell'ambito dei rapporti contrattuali intrattenuti dalla Fondazione riceva in pagamento banconote o monete o carte o altre attestazioni di pubblico credito false, rubate o contraffatte ha l'obbligo di fornire all'ente tutte le informazioni del caso affinché si provveda alle opportune denunce e/o comunicazioni.

Art. 37 – Registrazioni

1. La Fondazione fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni contabili e fiscali effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza, corrispondenza al vero e tempestività di verifica.
2. La Fondazione previene e comunque è impegnata ad impedire la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati, o depositati in conti personali, o emesse fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti.
3. Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
4. Di ogni operazione contabile e finanziaria deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. A tal fine vi deve essere un adeguato supporto documentale che permetta di controllare, in ogni momento, le motivazioni dell'operazione e il nominativo di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
5. Ferme restando le responsabilità e sanzioni previste dalla legislazione vigente, è fatto espresso divieto - in particolare ad amministratori e revisore unico/organo di controllo - di rappresentare nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o a terzi, fatti materiali non rispondenti

al vero, ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in modo da indurre in errore i destinatari, ovvero da cagionare un danno patrimoniale agli enti aderenti e sostenitori o ai creditori.

6. Secondo il principio di controllo della separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno della Fondazione in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a singoli soggetti.
7. È altresì vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo interno o spettanti ad organi di controllo anche esterni.

Art. 38 - Operazioni in pregiudizio dei creditori

1. È vietata ogni genere di operazione connotata da dolo che possa cagionare danno ai creditori.

Art. 39 - Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza

1. È doveroso effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.
2. In particolare, è fatto divieto di:
    - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione;
    - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
    - omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.